



BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015

(ART. 11 Legge 9.12.1998 n. 431)

IL DIRETTORE DEL SETTORE 6 WELFARE

VISTI: - l'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431;

- la Legge Regionale n. 1 dell'11/01/2006, art. 9, comma 5;
- la Deliberazione della Giunta Regione Calabria n. 206 del 27/03/2006;
- la Legge 06/08/2008 n. 133;

RENDE NOTO

che a partire dal **18 dicembre 2014**, data di pubblicazione del presente bando, e fino al **16 febbraio 2015** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2015 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza:
 - cittadinanza italiana;
 - cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 - cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea; in questo caso occorre il possesso di un regolare permesso di soggiorno/carta di soggiorno ai sensi del vigente D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
 - status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (D.Lgs. 19 nov. 2007 n. 251).
- Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado ;
- Residenza nel Comune di Cosenza nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione. Per gli extracomunitari, di essere residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Calabria (decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133);
- Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
- Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
- Patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;
- Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 non superiore ad € 17.000,00;
- Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.035,88)
Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%

FASCIA B

Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00
Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.035,88) e non superiore ad € 17.000,00
Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 24%

- Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;
- Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 10, non sono tra loro cumulabili;
- L'anno di produzione dei redditi del nucleo familiare da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è per quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
- Non sono efficaci:

- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2. NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentata nell'anno 2014 (riferita ai redditi percepiti nel 2013) al netto degli oneri deducibili ed il valore dei canoni è quello risultante dalle ricevute, relative all'anno 2015 , al netto degli oneri accessori:

Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

- Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 130/2000:

FASCIA A

Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00;

FASCIA B

- Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.
- Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

5. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

- Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno per il quale si chiede il contributo.
- Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni mensili.

6. DECESSO

- In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
- Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Cosenza, scaricabili dal sito web del Comune o distribuiti presso l'Ufficio Porta Sociale – Via Piave, 84 – Cosenza e l'URP dell'Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del **16 febbraio 2015** all'Ufficio Protocollo del Comune – Piazza Cenisio – Palazzo Ferrari, 1° piano, nei giorni e negli orari sopra citati, pena l'esclusione.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Porta Sociale – Via Piave, 84 – telefono 0984.813854.

8. MODALITÀ E TERMINE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO E RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione dell'elenco provvisorio secondo i criteri di cui al precedente art. 4. L'elenco provvisorio con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento è pubblicato per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio all'Albo Pretorio, gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

9. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2015 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dal punto 1. (**requisiti per l'accesso ai contributi**).

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mesi inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria e limitatamente al fondo attribuito annualmente.

L'amministrazione, nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide e ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà d'intesa con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

10. CONTROLLO E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso decreto anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate – del Ministero delle Finanze. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Il Comune, prima dell'erogazione del contributo procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazione.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso i Servizi Sociali del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 modificato dal D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Cosenza. Il Dirigente responsabile dell'Ente designato cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è la dott.ssa Filomena Redavide Direttore Settore 6 Welfare – Via Piave, 84 – Cosenza.

IL DIRETTORE DEL SETTORE 6 WELFARE

Dott.ssa Filomena Redavide